




*Ministero
dell'economia e delle finanze*



*Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca*



Regione Basilicata



*Università
degli studi della Basilicata*

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE BASILICATA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER
L'UNIVERSITA' DELLA BASILICATA**

ARTICOLATO

La presente copia, composta di n. 69 (sessantenne) fogli, è in triplice esemplare esistente presso quest'Ufficio.
Roma, 7

28 LUG. 2005

Roma 9 giugno 2005



“PREMESSE”

- VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- VISTA la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i.;
- VISTO l’articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e s.m.i., che, tra l’altro, detta la disciplina della programmazione negoziata, ed in particolare la lettera c) che definisce e traccia i punti cardine dell’Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di un’intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo d’interventi d’interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di programma quadro deve contenere;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e s.m.i.;
- VISTO l’articolo 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94 recante delega al Governo per l’unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e s.m.i.;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, “Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Cipe, a norma dell’articolo 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94” e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59” e s.m.i.;
- VISTA la Legge 30 giugno 1998 n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse” e s.m.i.;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1998, n. 449 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)” e s.m.i., che reca autorizzazioni di spesa pari a lire 11.100 miliardi (periodo 1999/2001) a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208/98, per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;
- VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.” e s.m.i..
- VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2000)” e s.m.i. che reca autorizzazioni di spesa per interventi nelle aree depresse pari a 12.000 miliardi (periodo 2000/2002);
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2001)” e s.m.i. che reca autorizzazioni di spesa per interventi nelle aree depresse pari a 19.880 miliardi di lire (periodo 2001/2003);



VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2002)" e s.m.i. che rfinanzia la prosecuzione dei predetti interventi nelle aree depresse (periodo 2002/2004);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 "Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94".

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147 "Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.319, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

VISTA la Delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n.662/1996;

VISTA la Delibera CIPE 9 luglio 1998 n.70 "Riparto risorse di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n.208/1998";

VISTA la Delibera CIPE 25 maggio 2000 n.44 "Accordi di Programma. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";

VISTA la Delibera CIPE 4 agosto 2000 n. 84 "Legge 499/1998: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1 e delle risorse di cui al punto 3 della delibera n.14/2000";

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2000 n.138 recante " Riparto risorse aree depresse per il triennio 2001-2003";


VISTA la Delibera CIPE 3 maggio 2002 n.36 "Riparto risorse aree depresse";

VISTA la Delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 76 "Accordi di programma quadro - Modifica delle schede intervento di cui alla Delibera 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la Delibera CIPE 29 settembre 2004 n. 20 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007 (Legge finanziaria 2004) che, tra l'altro, assegna alla Regione Basilicata l'importo di 105.634.198,00 €";

VISTI i Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di organizzazione 8 giugno 1999, 19 dicembre 2000, 25 luglio 2001 e 31 ottobre 2002;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Basilicata, approvata dal CIPE in da-



ta 21 dicembre 1999 e sottoscritta in data 5 gennaio 2000, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di programma quadro dettando, i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 1998-2000, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 1329 del 08.02.2000;

VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Basilicata approvato con decisione della Commissione Europea C/2000/2372 in data 22/8/2000;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000-2006, recepito con DCR n. n.157/2000, e le successive modifiche ed integrazioni decise dal Comitato di Sorveglianza del POR Basilicata 2000-2006;

VISTO il Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2007, approvato con D.C.R. n. 912 del 25/01/2005;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata approvato con Decreto Rettorale n. 299 del 30 giugno 2003;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Basilicata 29 novembre 2004, n. 2734 avente ad oggetto la ripartizione dei fondi provenienti dalla delibera Cipe n. 20/04;

VISTO che la summenzionata delibera regionale n. 2734 assegna 24,6 milioni di euro al settore degli interventi infrastrutturali per l'Università;

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 289 del 14 marzo 2005, con la quale si è concertata la data di stipula del presente APQ;

VISTA la nota della Regione Basilicata Ufficio Economico del Territorio n. 62772/71R del 31 marzo 2005 con la quale viene trasmessa alla segreteria del CIPE la relazione tecnica del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici nella quale vengono descritti e valutati gli interventi proposti in ordine alla coerenza programmatica e strategica degli stessi con gli strumenti di programmazione regionale;

PRESO ATTO che è stata conclusa la procedura di validazione dati inseriti nella banca dati dell'Applicativo intese ai sensi della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alla Amministrazioni regionali in data 9 ottobre 2003 con nota protocollo n. 0032538 dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese del III Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata ha ottemperato agli adempimenti previsti dai punti 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 della delibera CIPE 20/04;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata si pone, tra l'altro i seguenti obiettivi di tipo strategico:

- potenziamento delle funzioni di direzionalità urbana di Potenza e Matera, per rafforzare l'effetto città capoluogo sul territorio regionale, investendo i capoluoghi di funzione di coesione territoriale e sociale e di direzionalità di servizi innovativi;
- consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione tecnologica che presenta ormai una priorità ineludibile nel contesto competitivo mondiale, nel quale le economie mature si focalizzano verso produzioni ad alto valore aggiunto

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



LA REGIONE BASILICATA
E
L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BASILICATA,
stipulano il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

La premessa, le allegate tabelle A, coperture finanziarie, e B, profilo di spesa, l' allegato 1, Relazione tecnica, e l' allegato 2, Schede intervento, costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Finalità e obiettivi

Il presente Accordo di programma quadro (di seguito denominato Accordo o APQ) è finalizzato al potenziamento dei poli universitari di Potenza e Matera, al fine di soddisfare la crescente domanda di formazione universitaria della popolazione studentesca lucana e delle regione limitrofe, ed alla dotazione di spazi e strutture, funzionali ad un più efficace svolgimento delle attività di ateneo, mediante il completamento di infrastrutture dell'Università della Basilicata.

La predetta finalità è perseguita con la realizzazione degli interventi indicati nella Relazione tecnica, di cui all' allegato 1, e nelle Schede intervento, di cui all' allegato 2


Le parti danno atto che gli interventi individuati nel presente Accordo sono coerenti con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza.

Articolo 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo di programma quadro;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- c) a procedere semestralmente al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo, e, se necessario, a proporre, per il tramite del soggetto responsabile dell'attuazione di cui al successivo art. 5, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Comitato paritetico di attuazione di cui all'articolo 10 dell'Intesa istituzionale di programma;
- d) ad attivare ed utilizzare, a pieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo;
- f) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi stessi;
- g) a condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le



intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003.

Articolo 4

Copertura finanziaria e costo degli interventi

Gli interventi sono dettagliatamente illustrati nella Relazione tecnica (allegato 1) e nelle Schede intervento (allegato 2). In ogni singola scheda intervento è riportata: l'indicazione relativa ai soggetti sottoscrittori, ai soggetti attuatori, al soggetto responsabile dell'intervento, ai contenuti progettuali, al costo complessivo, al fabbisogno finanziario e alla sua articolazione nel tempo, con individuazione delle relative fonti di copertura, all'impegno finanziario di ciascun soggetto, ai tempi di attuazione, ed alle procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi, con l'eventuale individuazione di termini ridotti.

Il quadro complessivo del presente Accordo ammonta ad un costo totale di 24.600.000,00 € la cui copertura finanziaria (per competenza) è a totale carico della quota E4 della Delibera CIPE 20/04.

Nella tabella A è riportato il quadro finanziario delle singole iniziative distinto per anno di competenza. Nella tabella B è riportato il profilo di spesa dei costi dei singoli interventi distinti per anno di realizzazione.

Articolo 5

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari individuano, quale Responsabile dell'attuazione, il Dr. Ernesto Mancino, Dirigente dell'Ufficio Edilizia del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Basilicata.

Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha specificatamente il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 6, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) coordinare i Responsabili di intervento, di cui al successivo articolo 6, nelle attività dell'Accordo ed in particolare in relazione alla immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nella banca dati Applicativo intese (AI);
- f) assicurare e garantire il completo inserimento, rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi al semestre precedente nell'Applicativo intese e successivamente di chiederne la convalida degli stessi;
- g) inviare al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese e a tutti i sottoscrittori del presente atto, entro e non oltre il 30 settembre ed il 28 febbraio di ogni anno – a partire dal primo semestre successivo alla data di stipula, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ. Il Rapporto, redatto ai sensi del combinato disposto delle delibere CIPE n° 36/02 e n° 17/03, deve essere distinto in tre sezioni rispettivamente per la descrizione sintetica sull'andamento generale, per il contesto programmatico e per l'analisi sintetica dell'andamento dei singoli interventi con le relative osservazioni e criticità, secondo le modalità e le specifiche previste nella citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003;
- h) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente



l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione;

- i) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6

Soggetto responsabile della attuazione dei singoli interventi

Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi dei singoli interventi oggetto del presente Accordo i soggetti firmatari individuano, quali Soggetti Responsabili dei singoli interventi, i "Responsabili Unici di Procedimento", che, ad integrazione delle funzioni previste dall'art. 8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.1994 n.109) e s.m.i., svolgono, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al *project management*;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) compilare con cadenza semestrale le schede di monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nell'Applicativo intese e di cui ne risponde della veridicità nel rispetto di quanto indicato dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003;
- e) trasmettere al Responsabile dell'Accordo una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 7


Monitoraggio

Il monitoraggio verrà effettuato, in accordo con quanto previsto dalla Intesa istituzionale di programma e da quanto riportato nel presente atto, in base alle procedure stabilite dalla Delibere CIPE in materia ed con particolare riferimento all'allegato n. 4 della Delibera CIPE 9 maggio 2003 n° 17 ed alla Circolare attuativa trasmessa alle Amministrazioni regionali dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese del III Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze citata in premessa.

Articolo 8

Modalità di trasferimento delle risorse

In attuazione delle Delibere del CIPE n.° 44/2000, n.° 76/2002, n.° 17/2003 - con particolare riferimento all'allegato 4 - e della citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003, i trasferimenti delle risorse relative alle aree sottoutilizzate è condizionato al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio. La procedura di trasferimento è avviata alla chiusura del monitoraggio ovvero alla redazione finale del



Rapporto di monitoraggio semestrale. In particolare, l'avvio della procedura di trasferimento è subordinata alla chiusura dei due monitoraggi semestrali dell'anno precedente.

Articolo 9

Ulteriori interventi

Con successivi atti integrativi, tenuto conto degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire le ulteriori iniziative, previste dai programmi regionali, nazionali e comunitari di settore, coerenti con le finalità del presente Accordo, finalizzando, a tal fine, gli ulteriori fondi regionali, nazionali, comunitari e privati disponibili o che si siano resi disponibili, fra l'altro, dalle precedenti Delibere CI-PE.

Articolo 10

Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato di attuazione rimette la questione al Comitato istituzionale di gestione.

Articolo 11

Inerzie, ritardi e inadempienze

L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente nonché della violazione del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 5 dell'Intesa istituzionale di programma.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Responsabile dell'Accordo invita il soggetto, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell'Accordo, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.

In caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile dell'Accordo invia gli atti, con relazione motivata, al Comitato paritetico di attuazione, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva.


Il Comitato paritetico propone al Comitato istituzionale di gestione dell'Intesa, per la relativa decisione, le misure più efficaci da adottare in relazione agli accertati inadempimenti.

Articolo 12

Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Le disposizioni contenute nel presente Accordo integrano e innovano le disposizioni eventualmente contenute in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell'Accordo medesimo, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori.



Previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

L'Accordo ha durata fino al completamento delle opere previste, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell'Intesa, previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione.

Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Alla scadenza dell'Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.


Per quanto non disciplinato dal presente articolato le parti rimandano a quanto previsto dall'Intesa istituzionale di programma citata in premessa.

Roma, 9 giugno 2005

Ministero dell'economia e delle finanze
Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese
Ing. Aldo Mancurti



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
per il Direttore generale per l'Università, *Dr. Antonello Masia*, Il Dirigente dell'Ufficio V

Dr. Aldo Cottini


Regione Basilicata
Direttore generale del Dipartimento Presidenza Giunta Regionale
Dr.ssa Maria Teresa Lavieri



Università degli studi della Basilicata
 Rettore

Prof. Francesco Leji Garolla Di Bard




Tabella A :
Quadro finanziario in euro delle singole iniziative distinto per anno di competenza.

Codice	Titolo intervento	Fonte di copertura	2004	2005	2006	2007	TOTALE
COD 01	Potenza - Realizzazione biblioteca per l'Università di Basilicata	Legge 208/98 - Delibera Cipe 20/2004 - Quota E.4 Risorse Regioni Mezzogiorno	0	200.000,00	1.800.000,00	4.600.000,00	6.600.000,00
COD 02	Matera - Realizzazione Campus Universitario	Legge 208/98 - Delibera Cipe 20/2004 - Quota E.4 Risorse Regioni Mezzogiorno	0	200.000,00	1.500.000,00	16.300.000,00	18.000.000,00
	TOTALE		0	400.000,00	3.300.000,00	20.900.000,00	24.600.000,00

Tabella B :
Profilo di spesa in euro dei costi dei singoli interventi distinti per anno di realizzazione

Codice	Titolo intervento	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE
COD 01	Potenza - Realizzazione biblioteca per l'Università di Basilicata	0	200.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-	6.600.000,00
COD 02	Matera - Realizzazione Campus Universitario	0	200.000,00	1.500.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	3.700.000,00	18.000.000,00
	TOTALE	0	400.000,00	3.300.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	3.700.000,00	24.600.000,00

